

MODIFICA DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"I.R.T.E - Istituto di Ricerca Terapie Energetiche"
approvata nell'Assemblea Straordinaria in data 21 gennaio 2016

Articolo 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile l'Associazione sotto la denominazione "Istituto di Ricerca Terapie Energetiche", in sigla "I.R.T.E."

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Settembrini, 56.

L'Assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nazionale e all'estero.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Articolo 3 - Lo scopo

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di:

promuovere e sviluppare attività di ricerca nell'ambito della salute e del benessere fondate su una concezione integrata della salute e del suo mantenimento; nonché contribuire alla ricerca e alla diffusione, a livello culturale, didattico e scientifico di ogni conoscenza medica, psicologica e filosofica in aree atte a questo scopo quali, a titolo esemplificativo, la psicosomatica, la psicoanalisi, le terapie a mediazione corporea analiticamente orientate e altre terapie analoghe; la medicina orientale, lo shiatsu, l'agopuntura, la digitopressione e altre tecniche analoghe; l'omeopatia, la cromoterapia, ed altre tecniche analoghe;

promuovere ed organizzare corsi, seminari, conferenze in proprio o collaborando con associazioni culturali, università, istituti scientifici, enti pubblici e privati nazionali e stranieri;

promuovere convegni, congressi e dibattiti e curare pubblicazioni al fini di propagandare i principi, le finalità e le iniziative dell'Associazione;

promuovere la ricerca, lo studio e la sperimentazione di nuovi indirizzi filosofici, scientifici, terapeutici e la relativa divulgazione;

redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale informativo;

svolgere attività di formazione professionale ed extraprofessionale.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 4 - La durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - I mezzi economici e il patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- iniziative promozionali;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Gli eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione non possono essere ripartiti o divisi, neanche indirettamente, tra gli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere indirizzati a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

I beni o patrimoni risultanti in sede di eventuale scioglimento dell'associazione dovranno essere destinati a fini di utilità sociale.

Articolo 6 - I soci

L'ordinamento della Associazione è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i membri. Le cariche sono elettive e nessun limite all'adesione può essere posto in base a condizioni economiche.

Sono ammessi a partecipare all'Associazione tutte le persone che:

- accettino le condizioni previste dal presente statuto;
- condividano gli scopi dell'Associazione;
- si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire anche enti associativi.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, ed approvata dalla prima Assemblea dei soci utile, e rimane in vigore, di anno in anno, fino a diversa deliberazione. Le quote non potranno mai essere restituite, e sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Articolo 7 - La domanda di ammissione

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere

presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

L'eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima Assemblea indetta.

In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea ordinaria, nonché al rispetto dello statuto.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 9 - I doveri dei soci

I membri dell'Associazione svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 10 - Recesso/esclusione/decadenza

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a)- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b)- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c)- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Articolo 11 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Articolo 12 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci.

Articolo 14 - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i

liquidatori.

Articolo 15 - Validità dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario e' fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 4 ad un massimo di 6 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo o tramite avviso pubblicato sul sito dell'Associazione nell'area riservata ai soci; la spedizione della lettera o la pubblicazione dell'avviso vanno fatte non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto economico - finanziario;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Articolo 18

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20 - Bilancio e Rendiconto Economico-finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari.

Articolo 22 - Controversie - Norme finali

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. In caso di disaccordo per le controversie sarà competente il Foro di Milano.

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.